

**SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEL
PERCOLATO (EER 19.07.03) PRODOTTO DALLA
DISCARICA CROCE AL MARMO**

CIG 8849336F12

GARA N. 70/2021

Sommario

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	7
Articolo 4 (Rinnovo).....	8
Articolo 5 (Proroga tecnica).....	8
Articolo 6 - (Personale).....	9
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	10
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio).....	10
Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	10
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.....	10
Articolo 10 – (Impianto di partenza).....	11
Articolo 11 - (Impianto di trattamento e di destinazione finale).....	11
Articolo 12 - (Caricamento dei rifiuti ed automezzi utilizzati per il trasporto).....	13
Articolo 13 - (Programmazione del servizio).....	15
Articolo 14 - (Raggiungimento della portata del mezzo).....	16
Articolo 15 - (Trasporto dei rifiuti e smaltimento/recupero).....	16
Articolo 16 - (Parco Mezzi dell'Appaltatore).....	17
Articolo 17 - (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	18
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI.....	19
Articolo 18 (Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore).....	19
Art. 19 - (Subappalto).....	19
Articolo 20 - (Inadempimenti e penali).....	21
Articolo 21 - (Risoluzione).....	23
Articolo 22 - (Recesso).....	25
Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto).....	25
Articolo 24 - (Cessione del credito).....	25

Articolo 25 - (Invalidità parziale)	25
Articolo 26 - (Responsabilità dell'Appaltatore)	25
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	26
Articolo 27 (Corrispettivo)	26
Articolo 28 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	26
Articolo 29 - (Cauzione Definitiva).....	28
Articolo 30 - (Polizza Assicurativa).....	29
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 31 - (Clausola 231)	30
Art. 32 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	31
Articolo 33 (Domicilio contrattuale).....	31
Articolo 34 - (Riservatezza).....	32
Articolo 35 (Trattamento dei dati personali).....	33
Articolo 36 - (Foro competente).....	33
Articolo 37 (Interpretazione del presente contratto)	33
Articolo 38 (Norme di rinvio).....	34

Il presente Contratto è stipulato in data [●]/[●]/2021

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 54 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento/recupero del percolato prodotto dalla discarica Croce al Marmo (PI) in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all’art. 32 del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;
- 1.3 L’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea

organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.4 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.5 Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

Allegato 2) Garanzia definitiva;

Allegato 3) Polizza assicurativa

Allegato 4) DUVRI standard sito di Croce al Marmo (PI);

Allegato 5) Disciplinare di carico e scarico specifico;

Allegato 6) Analisi di caratterizzazione del rifiuto;

Allegato 7) Informativa Privacy.

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo quadro Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero presso impianti autorizzati del percolato di discarica, identificato con codice EER 19.07.03, prodotto dal sistema di estrazione del percolato della Discarica Croce al Marmo. La discarica non è più operativa dalla fine degli anni '70, è poi stata sottoposta a bonifica e ripristino ambientale conclusa a fine 2003 e successivamente gestita nella post chiusura secondo i dettami della determina Dirigenziale della Provincia di PISA. Il sistema di estrazione è tale da far confluire il refluo in un serbatoio da 50 m³ presente all'interno del sito del Termovalorizzatore di Via di Granuccio a PISA. La qualità del percolato viene monitorata nel corso dell'anno e per la caratterizzazione del percolato si rimanda alle analisi di cui all'allegato 4.

Il rifiuto oggetto di appalto è classificato rifiuto non pericoloso e non è soggetto alla normativa ADR per il trasporto su strada.

Sono altresì ricomprese nell'appalto - e pertanto sono a carico dell'Appaltatore - le analisi chimiche di omologa ai fini dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto di smaltimento/recupero ed ulteriori analisi richiesta dall'impianto ai fini della gestione del rifiuto nel corso del contratto.

2.2 La Committente, in ragione del piano di monitoraggio e controllo, effettua quadrimestralmente - attraverso laboratorio certificato - la caratterizzazione del rifiuto e il rapporto di prova viene trasmesso all'Appaltatore.

2.3 In caso di conferimento transfrontaliero del rifiuto ai sensi del Reg. Ce 1013/2006 sono a carico dell'Appaltatore le analisi richieste dalle autorità di competenza ai fini del rilascio e del mantenimento della notifica.

2.4 La quantità presunta di rifiuto da trasportare e smaltire è - indicativamente nell'arco di 12 mesi di 3.700 ton.

Trattandosi di Accordo quadro, il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero del percolato codice EER 19.07.03 sarà richiesto nelle quantità, frequenza e misura in cui la Committente avrà necessità in base alle specifiche esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo. Le Parti danno, pertanto, atto, che il quantitativo sopra riportato è presunto e da intendersi come meramente indicativo e non vincolante né per l'Appaltatore né per la Committente.

2.5 Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, il produttore, l'intermediario o il destinatario dovessero constatare una differenza riguardo alla composizione dei rifiuti tale da compromettere la possibilità di smaltimento/recupero del rifiuto, sarà cura di una parte darne immediata comunicazione scritta all'altra al fine di accertare, in contraddittorio e presso Laboratorio certificato, la composizione del rifiuto. Qualora dette analisi confermino la diversa composizione del rifiuto, la Committente si assume l'eventuale maggior onere sostenuto dall'Appaltatore per lo smaltimento/recupero, solo ed esclusivamente previa esibizione documentale probatoria di detto maggior onere e previa verifica di congruità del prezzo di smaltimento con i prezzi di mercato.

2.6 Si precisa sin da ora che l'Accordo quadro potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016, senza necessità di indire nuova procedura di gara qualora, per documentate esigenze o modifiche di mercato, sia necessaria una revisione dei prezzi di trasporto.

In entrambi i casi l'Appaltatore eseguirà il servizio alle nuove condizioni solo ed esclusivamente previo assenso scritto della Committente che procederà ad una preventiva istruttoria della congruità dei nuovi prezzi ed il rispetto di quanto normativamente stabilito all'art. 106 D.Lgs 50/2016.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 12 (*dodici*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento. Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

3.2 Premesso che in data 13 novembre us l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto, a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo.

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor - che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti i servizi effettivamente effettuati fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nell'ipotesi b) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Accordo è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 4 (Rinnovo)

4.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo, per ulteriori 12 (*dodici*) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art. 3.

Nel contratto rinnovato la fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale.

4.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore entro 30 (*trenta*) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

Articolo 5 (Proroga tecnica)

5.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

5.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

5.3 La proroga della del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (sei) mesi.

Articolo 6 - (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

9.3 Il Responsabile del Procedimento (RUP) per l'affidamento oggetto del presente contratto è il Sig. [●]/Dott. [●].

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Articolo 10 – (Impianto di partenza)

10.1 L'Impianto di partenza è identificato nella unità locale Via di Granuccio (PI) zona Discarica Croce al Marmo di Geofor S.p.A. ubicata in loc. Ospedaletto di Pisa, Via di Granuccio 2 c/o il sito del Termovalorizzatore.

10.2 Il trasporto del percolato deve avvenire tramite automezzi della tipologia "autoarticolato" con trattore e semirimorchio costituito da autocisterna con volume non inferiore a 30 mc e provvisto di sistema di estrazione del percolato dal serbatoio.

10.3 Il trasporto del percolato dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

10.4 Giunto in Via di Granuccio 2, loc. Ospedaletto l'Appaltatore deve procedere al posizionamento del mezzo sulla stazione di pesatura per il rilievo della tara del mezzo e all'espletamento delle verifiche documentali secondo le vigenti disposizioni in materia. Il caricamento viene effettuato in una zona adiacente allo stesso impianto di pesatura opportunamente indicata secondo quanto riportato nel disciplinare di carico. Le operazioni sono descritte nel successivo punto 12.

Articolo 11 - (Impianto di trattamento e di destinazione finale)

11.1 Il percolato verrà trattato presso il seguente impianto indicato dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara:

Denominazione impianto	Ubicazione	Quantitativo autorizzato
[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]
_____	_____	_____

11.2 È fatto divieto di utilizzare impianti di trattamento e/o di smaltimento/recupero diversi da quelli sopra elencati se non in caso di comprovata forza maggiore e previo rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

Per forza maggiore si intendono le cause imprevedute, non risolvibili con la diligenza occorrente in relazione alle specificità dell'incarico e comunque non riconducibili, neppure indirettamente, all'Appaltatore. In tale ipotesi l'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, a Geofor S.p.A. una richiesta scritta di modifica dell'impianto/impianti di cui ai precedenti punti con allegati:

- la documentazione comprovante lo stato di forza maggiore;

- copia dell'autorizzazione dell'impianto proposto in alternativa nonché di tutta la documentazione all'uopo occorrente;
- dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto;

L'Appaltatore potrà utilizzare detto nuovo impianto solo dopo aver ricevuto espressa accettazione scritta da parte di Geofor S.p.A.

Nel caso in cui l'Appaltatore necessiti servirsi di altre società per il trasporto dei rifiuti, diverse da quelle eventualmente dichiarate in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, a Geofor S.p.A. una richiesta scritta di modifica del trasportatore con allegati:

- la dichiarazione, da parte del Legale Rappresentante della società di trasporto attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi;
- copia del contratto/convenzione tra l'Appaltatore e la società di trasporto da cui si evinca l'impegno di quest'ultimo di trasportare il percolato di Geofor S.p.A.;

L'Appaltatore potrà servirsi di detto nuovo trasportatore solo a seguito di espressa accettazione scritta da parte di Geofor S.p.A.

Resta comunque inteso che l'Appaltatore non può pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso alcuno per l'eventuale cambio di impianto o di trasportatore e che pertanto da detto evento non possano sorgere costi aggiuntivi per Geofor S.p.A., né direttamente né indirettamente.

11.3 Il percorso verso gli impianti dei rifiuti dovrà essere effettuato attraverso l'utilizzo delle principali vie di comunicazioni (autostrade, regionali, provinciali e vie statali).

11.4 Si precisa sin da ora che Geofor S.p.A. provvederà, per ogni viaggio effettuato dall'Appaltatore, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino i quali faranno fede per la fatturazione ed i pagamenti. Qualora la differenza fra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa, l'Appaltatore, dietro richiesta di Geofor S.p.A., deve fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili ad insindacabile giudizio della Committente, la fatturazione ha luogo sulla base del peso più favorevole a Geofor S.p.A.

Articolo 12 - (Caricamento dei rifiuti ed automezzi utilizzati per il trasporto)

12.1 Il caricamento dei rifiuti oggetto del presente contratto deve avvenire presso l'impianto di Termovalorizzazione (di seguito anche TMV) di Geofor S.p.A.- ubicato in Ospedaletto (PI), Via di Granuccio 2 - tutti i giorni feriali (sabato escluso). Non vengono richiesti servizi nei giorni di Natale, Ferragosto e nei giorni festivi infrasettimanali.

Il caricamento viene effettuato nella mattina a partire dalle ore 8:00 e i carichi devono essere pronti a uscire dall'impianto TMV entro le ore 12:30. L'Appaltatore deve garantire la disponibilità dei veicoli necessari ad eseguire i trasporti tenendo conto dei giorni ed orari di carico dell'impianto di partenza nel rispetto della programmazione fornita dalla Committente e nel rispetto degli orari di accesso all'impianto finale.

12.2 Gli automezzi dell'appaltatore, impiegati per le operazioni di carico dovranno circolare all'interno dell'impianto TMV rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla Committente sia per iscritto che verbalmente.

12.3 Le operazioni di pesatura avvengono sia presso la pesa dell'impianto di produzione che presso la pesa dell'impianto di destino.

La pesatura deve essere effettuata con il sistema della "doppia pesata", cercando di mantenere, per quanto possibile, invariato l'assetto del mezzo in entrata ed in uscita dall'impianto di destinazione finale. Geofor S.p.A. potrà richiedere all'Appaltatore copia della documentazione attestante la taratura e l'effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, delle pesa degli impianti utilizzati dal trasportatore per lo smaltimento del rifiuto.

12.4 La Committente fa divieto assoluto di salire sulla sommità degli automezzi adibiti al trasporto se non dotati di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall'alto. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme antinfortunistiche, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'impianto TMV di Geofor S.p.A. e la Committente potrà risolvere il contratto in danno all'Appaltatore.

9.5 Il rifiuto viene caricato collegando la tubazione di estrazione dal serbatoio di accumulo all'adeguata attrezzatura dell'autocisterna che provvede all'emungimento del percolato dal serbatoio al mezzo di trasporto.

In condizioni ordinarie le operazioni di carico di ciascun mezzo richiedono un tempo di 30-45 minuti.

In nessun caso è ammesso interrompere le operazioni di carico prima della saturazione del volume utile di carico dell'autoveicolo di trasporto, escluso il caso in cui ciò sia espressamente richiesto da Geofor S.p.A. in presenza di particolari e/o imprevedibili esigenze dell'impianto, quali avaria improvvisa dei macchinari di caricamento.

Nei casi in cui le operazioni di caricamento siano interrotte per cause imputabili a Geofor S.p.A. prima che il carico utile dell'autoveicolo di trasporto raggiunga 20.000 kg, all'Appaltatore è riconosciuto un carico convenzionale di 20.000 kg.

Nei casi in cui le operazioni di caricamento vengano interrotte per cause non imputabili a Geofor S.p.A., all'Appaltatore potrà essere accreditato solo il quantitativo effettivamente caricato e trasportato.

12.6 Nel caso in cui per esigenze imprevedibili dell'impianto Geofor non possa garantire l'orario programmato di carico e gli automezzi di trasporto debbano prolungare il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di carico per non più di 60 minuti naturali e consecutivi, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo sul corrispettivo contrattuale o risarcimento di maggiori costi dipendenti dal maggiore tempo di sosta degli automezzi.

Nel caso in cui il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di caricamento rispetto all'orario programmato, fosse maggiore di 60 minuti, all'Appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, nella misura di 80,00 (ottanta/00) euro per ogni ora di sosta successiva. Detto corrispettivo verrà riconosciuto solo ed esclusivamente in presenza di apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti che attesti il maggior tempo di sosta

12.7 Le operazioni eseguite dagli automezzi dell'Appaltatore all'interno dell'area del Termovalorizzatore di Geofor S.p.A. avvengono a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore medesimo che si rende edotto delle condizioni oggettive in cui le operazioni stesse devono avvenire. Geofor S.p.A. non risponderà dei danni che derivassero a persone o cose da parte degli automezzi in manovra o in fase di allestimento per il viaggio.

L'Appaltatore verrà comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni da lui eseguite all'interno dell'impianto di smaltimento rifiuti di Geofor S.p.A..

12.8 Nel caso in cui l'Appaltatore richiedesse di poter parcheggiare i propri automezzi in aree di proprietà/gestione di Geofor S.p.A., oltre il tempo occorrente per le operazioni di carico e la Committente conceda tale opportunità, l'Appaltatore medesimo dovrà provvedere alla custodia di

detti mezzi con personale proprio o a mezzo di guardie giurate, sollevando Geofor S.p.A. da ogni responsabilità in merito.

12.9 Prima di iniziare il viaggio si effettua la pesata e si procede alla compilazione della documentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli automezzi che superano il limite di massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

12.10 Una volta completate le operazioni di carico, nel caso si verifichi la fuoriuscita di liquido residuo l'Appaltatore deve provvedere a rimuovere accuratamente tali residui prima di lasciare la postazione di carico.

Articolo 13 - (Programmazione del servizio)

13.1 Il rifiuto deve essere prelevato dall'impianto di Termovalorizzazione secondo il programma settimanale di ritiro (dal Lunedì al Venerdì) che viene trasmesso mediante fax o mail all'Appaltatore entro il mercoledì precedente alla settimana in cui deve essere effettuato il servizio. Il programma prevede in condizioni ordinarie numero 2-3 (tre) ritiri settimanali che possono passare a 4 (quattro) in caso di periodi di pioggia.

Una diversa indicazione del quantitativo giornaliero da trasportare o comunque una variazione al programma di cui sopra - derivante da esigenze impiantistiche o da cause particolari e/o imprevedibili - può essere comunicata all'Appaltatore anche telefonicamente con 48 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento.

Geofor S.p.A. parimenti si riserva, per cause dovute sostanzialmente a guasti improvvisi al proprio impianto o per cause particolari e/o imprevedibili, la facoltà di non procedere al carico del mezzo già presenti nell'impianto ed espressamente richiesto secondo programma settimanale.

13.2 In condizioni ordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta il seguente programma:

	giorno-data	N° viaggi
Settimana	Lunedì	1 viaggio
	Martedì	
	Mercoledì	1 viaggio
	Giovedì	
	Venerdì	1 viaggio

13.3 L'Appaltatore si obbliga a mantenere i veicoli in perfetto ordine di pulizia e di igiene.

Articolo 14 - (Raggiungimento della portata del mezzo)

Prima di iniziare il viaggio di trasporto, deve essere effettuata la pesata e successivamente la committente procede alla compilazione della documentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. Come anticipato al precedente art. 9, il caricamento degli automezzi non può superare i limiti di carico previsti dal Codice della Strada e dal libretto di circolazione per quella tipologia di automezzo pertanto qualora alla pesata risultino eccedenze, non è consentita l'uscita dall'impianto dell'automezzo e l'Appaltatore è obbligato a procedere allo scarico dei rifiuti eccedenti.

Saranno escluse dallo scarico le sole eccedenze rientranti nelle tolleranze previste dal codice della strada. L'Appaltatore che avrà un carico sul mezzo pari al limite di carico o anche inferiore, non potrà pretendere di modificare il carico per raggiungere un peso superiore a quello riscontrato.

Articolo 15 - (Trasporto dei rifiuti e smaltimento/recupero)

15.1 Il trasporto dei rifiuti è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e deve avvenire nel rispetto della normativa sul trasporto rifiuti di cui al D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. L'Appaltatore è unico responsabile del mancato rispetto delle prescrizioni contenute in tali normative.

15.2 L'Appaltatore fornisce tutte le indicazioni ai fini della corretta compilazione dei formulari. Entro 48 ore (festivi esclusi) dal ricevimento/accettazione del rifiuto l'Appaltatore deve trasmettere una copia del formulario di identificazione rifiuto a Geofor S.p.A. e alla Pesa al seguente indirizzo mail pesapi@geofor.it, se del caso, il modello 1/B previsto dal Reg. CEE 1013/2006 controfirmati dal destinatario attestanti il peso riscontrato a destino e l'avvenuta accettazione del materiale conferito. In caso di mancato invio di detta documentazione oltre il termine previsto si applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente il trasportatore deve far pervenire per posta a Geofor S.p.A. la quarta copia del formulario di identificazione al trasporto previsto dalla vigente normativa italiana compilata, controfirmata e timbrata in originale o, se del caso, copia del modello 1B previsto dal Reg. CE 1013/2066 controfirmato dal destinatario attestante l'avvenuto smaltimento/recupero del materiale conferito. In caso di mancata restituzione del documento, completo in ogni sua parte, Geofor S.p.A. applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) e procederà alle segnalazioni all'Ente competente in materia ed ai conseguenti adempimenti ai sensi del Dlgs 152/2006.

15.3 Gli automezzi adibiti al trasporto del percolato devono sempre avere a bordo:

- formulario di identificazione dei rifiuti secondo le indicazioni contemplate all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006;
- iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. 28.04.1998 n° 406, Art. 8) nella Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe E o superiore per il codice EER 19.07.03 secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

15.4 Il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di cui sopra, redatto ai sensi dell'art. 193 del DLgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del DM. 01 aprile 1998, n.145. Il formulario verrà compilato, datato e firmato da Geofor S.p.A. e controfirmato dall'Appaltatore nella parte di sua competenza; la quantità di rifiuto trasportata che figura sul formulario sarà quella risultante dalla pesatura effettuata da Geofor S.p.A., presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.

L'Appaltatore, mediante proprio personale delegato, deve presenziare alle operazioni di pesa.

Le operazioni effettuate in sua assenza non potranno essere contestate e si intenderanno definitivamente accettate. Sarà cura dell'Appaltatore trasmettere a Geofor S.p.A. una copia del formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, come disposto dal citato Art. 193 del DLgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

15.5 Geofor S.p.A., tramite i propri responsabili tecnici e preposti, può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per accertare il corretto svolgimento del servizio e il rispetto delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche presso il luogo di destino dei rifiuti, nel quale l'appaltatore ha l'obbligo di garantire l'accesso. Tutte le attività inerenti al trattamento e allo smaltimento e/o recupero del rifiuto devono essere garantite nel rispetto della normativa ambientale (DLgs 152/2006) e s.m.i.

Articolo 16 - (Parco Mezzi dell'Appaltatore)

16.1 L'Appaltatore, fermo restando il possesso delle categorie di iscrizione all'Albo richieste nel Disciplinare di gara, deve eseguire il trasporto esclusivamente con "autoarticolati" con trattore e semirimorchio costituito da autocisterna con volume di almeno 30 mc e provvisto di sistema di estrazione del percolato dal serbatoio dotati di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 44.000 kg. Non è ammesso l'utilizzo di automezzi di diversa tipologia.

L'Appaltatore deve possedere un parco mezzi di numero coerente con l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento. In particolare si richiedono almeno le seguenti minime dotazioni:

- nr. 3 semirimorchi della tipologia autocisterne;
- nr. 3 trattori

16.2 Nell'ipotesi in cui lo stato di efficienza di un mezzo non consenta il raggiungimento della portata massima ammessa, l'Aggiudicatario è tenuto a sostituirlo con un mezzo di pari caratteristiche in perfette condizioni d'uso. Qualora tuttavia ciò non fosse possibile, l'Appaltatore è tenuto a segnalare per scritto a Geofor S.p.A. la situazione transitoria di minore capacità creatasi, indicando la targa del mezzo, la durata in giorni di persistenza della situazione anomala prima della sua risoluzione, la giustificazione che la durata della situazione anomala non eccede il tempo tecnico occorrente per l'intervento di rimozione dell'anomalia, garantendo nel contempo alla Geofor S.p.A. che lo stato del mezzo non pregiudica in alcun modo la sicurezza in tema di circolazione stradale ed il rispetto della normativa in materia ambientale, manlevando quindi la Geofor S.p.A. da qualsiasi responsabilità per la situazione creatasi.

16.3 L'Appaltatore, su richiesta di Geofor S.p.A., deve consegnare l'elenco degli automezzi identificati dai rispettivi numeri di targa. E' inoltre tenuta a comunicare a Geofor S.p.A. ogni qualsiasi variazione o integrazione che dovesse nel tempo verificarsi nel numero dei mezzi autorizzati fermo restando che comunque deve essere garantita una consistenza del parco mezzi con le caratteristiche richieste non inferiore a quella sopra descritta quale condizione necessaria per l'erogazione del servizio. In particolare si richiede che la comunicazione giunga a Geofor S.p.A. almeno due giorni lavorativi antecedenti l'utilizzo del mezzo per il servizio di trasporto, in modo da consentire l'acquisizione dei nuovi dati nel sistema gestionale che abilita anche gli ingressi negli impianti. Tutti i mezzi, motrici e semirimorchi, devono essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi e rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente Contratto, oltre a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Albo Gestori Ambientali.

Articolo 17 - (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 18 (Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore)

18.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad espletare il servizio rispettando il Codice della strada e tutte le norme vigenti in materia di rifiuti.

Si applicano gli articoli 20 (PENALI) e 21 (RISOLUZIONE) del presente Accordo.

Art. 19 - (Subappalto)

19.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

--	--	--

19.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

19.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
 - ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
 - ✓ copia autentica del contratto;
 - ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

19.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 20 - (Inadempimenti e penali)

20.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Accordo, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

20.2 Il trasporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti deve essere organizzato completamente dall'Appaltatore che deve adempiere puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del contratto e che non può addurre motivi per sospensioni o riduzioni del servizio, salvo cause di forza maggiore o cause non imputabili all'Appaltatore.

Qualora l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta per cause di forza maggiore o comunque per cause non imputabili all'Appaltatore, questi deve comunicare l'insorgenza di detta causa ed inviare - in forma scritta tramite mail all'attenzione del DEC ed entro lo spirare del medesimo giorno in cui doveva essere eseguito il servizio - le giustificazioni per la mancata esecuzione, parziale o totale del servizio.

Su richiesta di Geofor, la causa di forza maggiore deve essere provata dall'Appaltatore.

Le parti espressamente convengono che la mancata comunicazione dell'insorgenza dell'impossibilità sopravvenuta o la sua mancata prova su richiesta di Geofor determina, in ogni caso, l'applicazione di una penale a carico dell'Appaltatore - indipendentemente dalla prova del danno - pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna mancata comunicazione.

20.3 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio secondo il programma inviato, ove l'Appaltatore provveda al ritiro del percolato entro le 48 ore dalla data ed orario programmato, è applicata una penale pari al 10% dell'importo €/ton offerto in sede di gara per il quantitativo di rifiuto ritirato e trasporto in ritardo;

b) in caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto secondo il programma inviato, ove l'Appaltatore non provveda al ritiro del percolato entro le 48 ore dalla data programmata, Geofor - oltre a non corrispondere l'importo dovuto per il mancato servizio effettuato ed applicare una penale pari ad

€ 1.000,00 (euro mille/00) - si riserva il diritto di provvedere allo svolgimento del servizio con altro operatore addebitando i costi sostenuti interamente all'Appaltatore;

c) mancata comunicazione di variazione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

d) ritardata consegna della documentazione amministrativa o contabile richieste in forma: € 150,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

e) ritardata o mancata comunicazione del domicilio dell'Appaltatore prima dell'inizio del servizio: € 150,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

f) mancato rispetto della consegna dei documenti per la sicurezza: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

g) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto in merito al personale impiegato: € 300,00 (euro trecento) per ogni singola contestazione;

h) mancata osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada e/o norme di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento: € 500,00 (euro cinquecento);

i) l'inidoneità degli automezzi impiegati, Geofor S.p.A. non procede al caricamento dei medesimi e inizia il conteggio dei ritardi di cui alle lettere a) e b);

l) mancata comunicazione di modifiche al parco mezzi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione;

m) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del Contratto e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate alle lettere precedenti: da € 100,00 (euro cento) ad € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola inadempienza.

20.4 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

20.5 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

20.6 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

20.7 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 21 - (Risoluzione)

21.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto affidato;
- b) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;
- c) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi;
- d) mancata disponibilità o decadenza delle autorizzazioni dell'impianto di smaltimento/recupero;
- e) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor;
- f) associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto;
- g) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita per causa imputabile all'Appaltatore;
- h) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- i) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- j) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- k) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- l) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- m) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;

- n) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui al presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- o) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- p) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- q) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- r) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- s) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative;
- t) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001;
- u) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- v) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.

21.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

21.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

21.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 22 - (Recesso)

22.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

22.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto)

23.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

23.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 24 - (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 25 - (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 26 - (Responsabilità dell'Appaltatore)

26.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti

L'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI).

26.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

26.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 27 (Corrispettivo)

Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente corrispettivo €/ton [●] oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 28 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

28.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 8849336F12.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

28.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

28.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

28.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

28.5 Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente contratto ammontano annualmente a € 1.060,00 (millesessanta/00 euro) oltre iva di legge.

Gli oneri indicati sopra saranno riconosciuti e conguagliati semestralmente, con fattura specifica e dedicata.

28.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

28.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A.

28.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 8849336F12.

Articolo 29 - (Cauzione Definitiva)

29.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

29.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

29.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

29.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

29.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 30 - (Polizza Assicurativa)

30.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

30.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra.

30.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A.

30.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

30.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - (Clausola 231)

L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). L'Appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;

- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 32 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

32.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

32.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

32.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

32.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 33 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via

56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 34 - (Riservatezza)

34.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

34.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

34.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

34.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 35 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 36 - (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 37 (Interpretazione del presente contratto)

37.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

37.2 Con la sottoscrizione dell'Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

37.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 38 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie